



Federazione Italiana delle Associazioni Specialistiche

## **STATUTO FIAS**

### **TITOLO I. DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITÀ.**

#### **Art. 1. - Denominazione**

1. E' costituita la "Federazione Italiana delle Associazioni Specialistiche", in forma abbreviata "FIAS".
2. Tale denominazione dovrà essere sempre utilizzata, unitamente ai segni distintivi che identificano la Federazione, nei rapporti con gli associati e con i terzi.

#### **Art. 2. - Sede.**

1. La Federazione istituisce la propria sede legale in Roma. Essa può anche istituire sedi ed uffici in altre città d'Italia e di Paesi comunitari ed extracomunitari.

#### **Art. 3. - Durata e finalità.**

1. La Federazione ha durata illimitata.
2. Essa non ha fini di lucro, è aconfessionale e non può avere vincoli con partiti politici.
3. La Federazione persegue le seguenti finalità:
  - a) rappresenta, tutela e promuove gli interessi comuni delle associazioni di categoria ad essa aderenti, rappresentative delle imprese specialistiche operanti nel settore delle opere speciali del sottosuolo e/o in settori affini nell'ambito degli appalti pubblici e privati, nonché gli interessi specifici di una o più di dette associazioni, purché tali interessi non siano in conflitto con quelli comuni;
  - b) promuove e diffonde la conoscenza, gli ambiti di utilizzo ed i vantaggi correlati all'uso delle tecnologie per l'esecuzione di opere speciali del sottosuolo;
  - c) promuove iniziative per la salvaguardia delle risorse del sottosuolo.

**Art. 4. - Attività.**

1. Nel quadro delle finalità di cui all'articolo precedente, la Federazione svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) rappresenta e/o supporta i propri Associati nei rapporti con i terzi, siano essi soggetti pubblici o privati, in conformità al presente Statuto e, ove opportuno, ne promuove e ne tutela la reputazione e l'immagine;
- b) stabilisce linee di indirizzo unitarie da seguire nelle materie di interesse comune degli Associati, sulla base delle quali promuove, sollecita ed attua iniziative volte a favorire la definizione e lo sviluppo del quadro normativo nazionale, comunitario ed internazionale di riferimento;
- c) collabora con istituzioni ed amministrazioni pubbliche, università, enti ed associazioni alla soluzione delle questioni che interessano le imprese specialistiche operanti nel settore delle opere speciali del sottosuolo e/o in settori affini nell'ambito degli appalti pubblici e privati;
- d) organizza e favorisce, anche con l'ausilio di fondi europei, nazionali, regionali e degli enti bilaterali, l'esecuzione di iniziative informative e formative concernenti tematiche di interesse generale per il comparto delle imprese specialistiche, avendo particolare attenzione alle nuove figure professionali specialistiche;
- e) individua e gestisce progetti finanziati, anche in ambito comunitario e internazionale, volti a creare *partnership* e a diffondere le *best practices* utilizzate nel settore delle opere speciali del sottosuolo;
- f) favorisce la conoscenza e la diffusione delle tecnologie specialistiche e dei metodi di lavoro impiegati dalle imprese che operano nel settore delle opere speciali del sottosuolo e/o in settori affini, anche tramite l'organizzazione e la partecipazione ad eventi ovvero l'effettuazione di studi e ricerche;
- g) aderisce, per il miglior perseguimento delle finalità statutarie, ad altre federazioni o associazioni nazionali, comunitarie ed internazionali;
- h) indirizza e coordina l'attività degli Associati, ove ciò si renda necessario nel comune interesse e per il perseguimento delle finalità statutarie, e predispone, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, un codice etico e di comportamento promuovendone l'adozione tra gli Associati;
- i) espleta ogni altra attività comunque utile per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie.

**TITOLO II. ASSOCIATI E RAPPORTO ASSOCIATIVO.****Art. 5. - Associati.**

1. Possono aderire alla Federazione, in qualità di Associati, le associazioni di categoria rappresentative delle imprese specialistiche operanti nel settore delle opere speciali del sottosuolo e/o in settori affini nell'ambito degli appalti pubblici e privati, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.

2. Si dà atto che gli Associati fondatori della Federazione sono:

- A.I.F., Associazione Imprese Fondazioni, consolidamenti, indagini nel sottosuolo;
- A.N.I.P.A., Associazione Nazionale di Idrogeologia e Pozzi Acqua;
- A.N.I.S.I.G., Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche.

3. Gli Associati hanno uguali diritti ed uguali doveri.

4. Le imprese, i professionisti e gli operatori economici possono direttamente aderire alla Federazione solo nella veste di Associati Sostenitori, purché svolgano attività e perseguano finalità non in contrasto con quelle della Federazione. Gli Associati Sostenitori hanno i medesimi diritti e doveri degli Associati, ma non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, né possono prender parte alle riunioni degli organi della Federazione se non espressamente invitati; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente Statuto per gli Associati, salvo ove diversamente stabilito.

5. Il contributo di iscrizione dovuto all'atto dell'adesione alla Federazione dagli Associati e dagli Associati Sostenitori è determinato con delibera del Consiglio Direttivo e potrà essere assoggettato a revisione.

**Art. 6 - Adesione.**

1. Le associazioni di categoria di cui al precedente art. 5, comma 1, che intendono aderire alla Federazione devono possedere, al momento della domanda di adesione, i seguenti requisiti:

- a) le finalità perseguite, specificatamente risultanti dai rispettivi statuti, devono coincidere o essere analoghe a quelle della Federazione;
- b) i rispettivi statuti devono, altresì, garantire a beneficio degli associati il rispetto dei principi di democraticità, apartiticità ed eguale partecipazione alla vita associativa, nonché disciplinare espressamente i requisiti e le modalità di adesione degli associati, nonché i loro diritti ed obblighi.

2. L'adesione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di apposita domanda formulata e sottoscritta - avvalendosi della modulistica a tal fine eventualmente predisposta dalla Federazione - dal soggetto richiedente, contenente quanto meno: (i) la dichiarazione di integrale accettazione del presente Statuto, nonché, ove disponibili, del Regolamento di cui all'art. 28 e del codice etico e di comportamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. h); (ii) l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità soggettivi ed oggettivi previsti dallo Statuto; (iii) l'impegno a versare il contributo di iscrizione alla Federazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'avvenuta accettazione della domanda di adesione, nonché gli ulteriori contributi dovuti alla Federazione fintantoché il rapporto associativo è in essere in forza del presente Statuto.

3. E' in facoltà del Consiglio Direttivo, prima di deliberare sulla domanda di adesione, di richiedere all'aspirante aderente alla Federazione di documentare il possesso dei requisiti. Il Consiglio Direttivo avrà cura di far conoscere al soggetto richiedente l'esito della sua domanda di adesione.

4. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di recesso di cui al successivo art. 8, e si intende, in ogni caso, instaurato a decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo ha accettato la domanda di adesione.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati.**

1. Gli Associati hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto, dal Regolamento di cui all'art. 28 e dal codice etico e di comportamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. h).

2. Gli Associati, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 5, comma 5, sono chiamati a contribuire alle spese della Federazione alimentando il fondo comune con il versamento di un contributo annuale e di un eventuale contributo straordinario.

3. Il contributo annuale e l'eventuale contributo straordinario:

- i. sono deliberati volta per volta dal Consiglio Direttivo;
- ii. non sono trasferibili;
- iii. non sono restituibili in caso di recesso, esclusione o perdita per qualsivoglia ragione della qualità di Associato.

4. Gli Associati hanno il diritto:

- a) di intervenire, partecipare ed esprimere il loro voto in Assemblea e, qualora ne facciano parte, in seno agli altri organi della Federazione, a condizione che siano in regola con gli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- b) di beneficiare delle attività svolte dalla Federazione per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- c) di dare atto sui propri siti internet dell'esistenza del rapporto associativo con la Federazione.

6. Gli Associati sono tenuti:

- a) ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di cui al successivo art. 28, il codice etico e di comportamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. h), nonché le deliberazioni adottate dagli organi della Federazione;
- b) a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Federazione ed improntato ai canoni di correttezza professionale e di buona fede;
- c) a far sì che i rispettivi aderenti adottino, a loro volta, una condotta conforme alle finalità ed alle decisioni della Federazione;
- d) a non fare contemporaneamente parte di altre federazioni o associazioni che perseguano finalità non compatibili con quelle della Federazione.

7. Gli Associati hanno il compito di verificare che i loro aderenti non pongano in essere azioni/comportamenti contrari alle finalità ed alle decisioni della Federazione. In tal caso, saranno tenute ad adottare ogni opportuno atto di formale dissociazione nei confronti dei medesimi e ad irrogare le opportune sanzioni previste dai rispettivi statuti, sino alla esclusione. Si applica l'art. 8, comma 3, lett. d), del presente Statuto.

8. Gli Associati sono autonomi in termini soggettivi, organizzativi e patrimoniali e non rispondono di eventuali obbligazioni della Federazione.

**Art. 8 - Recesso, esclusione.**

1. La qualità di Associato si perde per recesso o per esclusione.

2. L'Associato può sempre recedere anche senza motivazione dalla Federazione, dopo che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla data di decorrenza del rapporto associativo, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente con un preavviso di almeno sei mesi.

3. L'esclusione dalla Federazione può avvenire nelle seguenti ipotesi:

- a) quando l'Associato non abbia assolto agli obblighi previsti dal presente Statuto e la violazione sia, secondo l'avviso discrezionale del Consiglio Direttivo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo;
- b) quando l'Associato non risulti in regola con il pagamento dei contributi dovuti in forza dello Statuto;
- c) quando l'Associato non ottemperi alle deliberazioni assunte dagli organi della Federazione;
- d) quando l'Associato ovvero uno o più dei relativi aderenti abbiano posto in essere atti e/o comportamenti inidonei agli scopi e alle finalità della Federazione. Nel caso in cui tali atti e/o comportamenti siano stati posti in essere da uno o più dei citati aderenti, gli Associati di cui gli stessi fanno parte saranno esclusi qualora non dimostrino di aver adottato i necessari atti di dissociazione e/o le sanzioni – ivi compresa l'esclusione - richiamati al precedente art. 7, comma 7.

4. I provvedimenti di esclusione sono assunti dal Consiglio Direttivo con la presenza di almeno i due terzi dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, previa contestazione scritta dell'addebito contenente l'invito all'Associato a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della contestazione stessa. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il quorum costitutivo ovvero deliberativo, la decisione sulla esclusione spetterà unicamente al Presidente ovvero, qualora il Presidente sia espressione dell'Associato cui è stata rivolta la contestazione, al Vice Presidente più anziano.

5. L'Associato receduto o escluso non ha diritto al rimborso dei contributi e delle somme a qualunque titolo versate alla Federazione, né è liberato dall'obbligo di corrispondere alla Federazione i contributi dovuti per l'esercizio in corso al momento in cui il recesso o l'esclusione diviene efficace.

### **TITOLO III. Organi della Federazione.**

#### **Art. 9 - Organi.**

1. Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

**Art. 10 - Cariche.**

1. Per le deliberazioni concernenti l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo della Federazione, fermo restando quanto previsto dal Titolo IV del presente Statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i due terzi degli Associati in prima convocazione e di almeno la metà degli Associati in seconda convocazione.
2. La deliberazione si considera assunta ove si raggiunga la maggioranza dei voti espressi dai presenti in proprio e/o per delega. A parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano d'età.
3. Le elezioni degli organi sono a scrutinio segreto.
4. Le cariche sono gratuite.
5. Il Presidente e, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 18, comma 1, i Vice Presidenti, hanno diritto al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per lo svolgimento del proprio mandato, purché debitamente documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**TITOLO IV. Assemblea degli Associati.****Art. 11 - Intervento in Assemblea.**

1. Può intervenire e prendere parte all'Assemblea il rappresentante designato da ciascun Associato, il quale già aderisca alla Federazione nel momento in cui viene diramato l'avviso di convocazione. Il soggetto designato a rappresentare l'Associato in Assemblea deve essere legato ad esso da un rapporto di lavoro dipendente ovvero deve far parte dei relativi organi associativi o ricoprire cariche in seno all'Associato, con esclusione di colui che riveste la carica di presidente in quanto legittimato a comporre il Consiglio Direttivo della Federazione. Gli Associati dovranno comunicare all'Ufficio di Segreteria di cui al titolo VII del presente Statuto i dati identificativi ed i recapiti dei propri rappresentanti con ragionevole anticipo rispetto alla data della prima Assemblea utile cui intendono partecipare.

**Art. 12 - Modalità di convocazione.**

1. Le riunioni dell'Assemblea sono di norma convocate dal Presidente presso la sede legale della Federazione, o altrove, mediante comunicazione scritta contenente l'avviso di convocazione inviata a mezzo fax o email agli Associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora della riunione per la prima e per la seconda convocazione.

3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente in sede ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione del budget preventivo e del bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente in sede straordinaria, nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 e con almeno tre giorni di preavviso rispetto alla data prevista per la riunione di prima convocazione, per scelta del medesimo Presidente ovvero a seguito della richiesta pervenuta dalla maggioranza degli Associati in seno dell'Assemblea.

#### **Art. 13 - Costituzione.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 o da altre disposizioni del presente Statuto, sia in sede ordinaria che straordinaria l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, da almeno i due terzi degli Associati e, in seconda convocazione, da almeno il metà degli Associati.

2. La seconda convocazione potrà aver luogo in altro giorno fissato nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 14. - Riunioni.**

1. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della Federazione ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente più anziano.

2. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni di Presidente saranno svolte dall'altro Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente constatare la regolare convocazione, la validità della riunione ed il diritto di partecipazione alla discussione ed alla votazione.

4. Gli intervenuti in Assemblea potranno nominare di volta in volta un segretario verbalizzante, scegliendolo, su proposta del Presidente, tra i rappresentanti designati dagli Associati oppure nominando – di comune accordo - un soggetto esterno all'organo.

5. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da altro Associato mediante delega scritta.

#### **Art. 15. - Deliberazioni.**

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti, espressi in proprio e/o per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.



2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate e risultare da apposito libro dei verbali delle adunanze e delle decisioni dell'Assemblea tenuto a cura del Presidente, che a tal fine può avvalersi dell'Ufficio di segreteria di cui al successivo Titolo VII.

3. I verbali devono essere firmati da colui che ha svolto in seduta le funzioni di Presidente, nonché dai rappresentanti degli Associati che abbiano preso parte alla medesima seduta e dal segretario verbalizzante. Copia del verbale dovrà essere trasmessa in tempi brevi e, comunque, non oltre 30 giorni dalla seduta, a tutti gli Associati.

### **Art. 16 - Competenze.**

1. All'Assemblea, in sede ordinaria, compete:

- a) l'indicazione degli obiettivi prioritari e delle linee generali e programmatiche della Federazione;
- b) l'elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo e delle sue eventuali modifiche predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) la deliberazione su piani e programmi annuali che impegnano finanziariamente la Federazione;
- f) l'autorizzazione all'adozione di atti di straordinaria amministrazione;
- g) la redazione e l'approvazione dell'eventuale Regolamento della Federazione di cui all'art. 28 e dell'eventuale codice etico e di comportamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. h;
- h) la deliberazione su ogni altra proposta attinente alla vita della Federazione ed alla realizzazione delle sue finalità rimessa alla decisione dell'Assemblea dal Presidente.

2. In sede straordinaria, l'Assemblea:

- a) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto e sullo scioglimento della Federazione, secondo le modalità indicate nel successivo art. 29;
- b) delibera sulle proposte di modifica del Regolamento, secondo le modalità indicate nel successivo art. 28;

## **TITOLO V. Il Presidente.**

### **Art. 17 - Durata e compiti.**

1. Il Presidente della Federazione è scelto dall'Assemblea, con le modalità di cui all'art. 10 dello Statuto.

2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ad ogni effetto di legge e la facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Il potere di firma degli atti della Federazione è attribuito al Presidente e a chi lo sostituisce ai sensi di Statuto.

3. Il Presidente:

- a) rappresenta la Federazione nei confronti di Autorità, Ministeri, Amministrazioni Pubbliche e Private, Enti, Imprese, Società, Consorzi, Associazioni, Federazioni sia nazionali che internazionali, nonché nei confronti degli Associati e di ogni altro soggetto;
- b) è legittimato ad aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali, in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo con doppia firma e disgiunta;
- c) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- d) indirizza e sovrintende all'attività della Federazione sulla base delle indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) compie, in caso di urgenza, qualsivoglia atto di ordinaria amministrazione, sempre in nome e per conto della Federazione medesima con tutte le occorrenti facoltà, da ratificarsi nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto, anche immediatamente, per una o più volte.

**Art. 18 - Vice Presidenti**

1. Il Presidente della Federazione è affiancato da due Vice Presidenti. I poteri e le funzioni rimessi al Presidente dallo Statuto spettano al Vice Presidente più anziano in caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente.
2. Ogni Associato può proporre due candidati da eleggere Vice Presidenti. La scelta tra i candidati compete all'Assemblea. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del candidato più anziano.
3. In caso di dimissioni, assenza o impedimento anche del Vice Presidente più anziano, i poteri e le funzioni del Presidente saranno assunti dall'altro Vice Presidente.

**TITOLO VI. Consiglio Direttivo.****Art. 19 - Composizione e durata.**

1. La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato dal Presidente della Federazione, nonché dal legale rappresentante p.t. di ogni Associato e da un ulteriore suo delegato in possesso dei requisiti di cui all'art. 11. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di un segretario verbalizzante scegliendolo tra i propri componenti oppure designando un soggetto esterno all'organo.

**Art. 20 - Riunioni.**

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza, dimissioni o impedimento, dal Vice Presidente più anziano. Si applica il comma 3 dell'art. 18 del presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi di regola presso la sede legale della Federazione o nel diverso luogo prescelto dal Presidente. Le convocazioni sono fatte dal Presidente per iscritto, anche a mezzo fax o email, almeno quindici giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno anche svolgersi, a scelta del Presidente, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza ovvero in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati ed abbiano la possibilità di discutere e di esprimere, in tempo reale, il proprio parere su tutti gli argomenti trattati. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, alla quale spetta di definire e comunicare in anticipo le modalità di concreto svolgimento della riunione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza.
4. Il Consiglio Direttivo può costituirsi solo se sono presenti, in proprio e/o per delega, almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente e, in sua assenza, quello del Vice Presidente più anziano. Si applica il comma 3 dell'art. 18 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e risultare da apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Presidente, che, a tal fine, può avvalersi dell'Ufficio di segreteria di cui al successivo Titolo VII.
6. I verbali devono essere firmati da colui che ha svolto le funzioni di Presidente nel corso dell'adunanza, nonché da tutti i componenti che abbiano preso parte alla medesima adunanza e dall'eventuale segretario verbalizzante.

#### **Art. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo:
  - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed è responsabile dell'attuazione del programma annuale della Federazione;
  - b) predispone il Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
  - c) delibera sugli atti di ordinaria amministrazione;
  - d) nomina il Segretario ed il Tesoriere di cui all'art. 22;
  - e) delibera sulla adesione degli Associati e degli Associati Sostenitori e stabilisce la misura del contributo da questi dovuto.

#### **TITOLO VII. Ufficio di segreteria e tesoriere.**

##### **Art. 22. - Ufficio di Segreteria e Tesoriere.**

1. La Federazione è dotata di un Ufficio di Segreteria.
2. Tale Ufficio è composto da una persona scelta con delibera del Consiglio Direttivo, che assume il ruolo di Segretario e svolge i compiti indicati all'art. 23, comma 2, dello Statuto. Inoltre, la Federazione è dotata di un Tesoriere che

svolge i compiti indicati nell'art. 23, comma 1, dello Statuto e partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

3. Qualora si reputi necessario inserire ulteriori risorse nell'Ufficio di Segreteria, tale decisione verrà assunta con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Il compenso del Segretario e delle eventuali ulteriori risorse di cui al comma precedente verrà deciso con delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23. - Compiti del tesoriere.**

1. Il Tesoriere ha il compito di:

- a) provvedere alla tenuta della contabilità della Federazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- b) supporta il Consiglio Direttivo nella redazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo della Federazione;

2. Il Segretario ha il compito di:

- c) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- d) redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- e) provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- f) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati e degli Associati Sostenitori della Federazione;
- g) svolgere ogni ulteriore adempimento connesso ai compiti di segreteria della Federazione.

#### **TITOLO VIII. Fondo comune.**

##### **Art. 24. - Fondo comune.**

1. La Federazione è dotata di un fondo comune costituito dai contributi versati dagli Associati e dalle somme e dai beni da chiunque devoluti a qualsiasi titolo alla Federazione, nonché dai relativi frutti civili e dai beni successivamente ed eventualmente acquistati dalla Federazione.

2. Finché la Federazione esiste, gli Associati non possono chiedere la divisione del fondo comune.

3. In caso di recesso, esclusione o cessazione per qualunque causa del rapporto associativo, gli Associati non hanno diritto alla restituzione dei versamenti a qualunque titolo effettuati alla Federazione, né alla liquidazione della propria quota.

4. In caso di scioglimento della Federazione, il Fondo verrà suddiviso in quote paritarie tra gli Associati all'esito della liquidazione.

5. Durante la vita della Federazione, non possono essere distribuiti agli Associati eventuali utili, fondi o avanzi di gestione.

#### **Art. 25. - Obbligazioni.**

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Federazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

2. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Federazione.

#### **TITOLO IX. Bilancio.**

##### **Art. 26. - Esercizio finanziario.**

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

##### **Art. 27 - Bilancio.**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile.

2. Il bilancio deve coincidere con un anno solare.

3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **TITOLO X. Regolamento interno.**

##### **Art. 28 - Regolamento.**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea. In tal caso, per essere valida la deliberazione, l'Assemblea dovrà essere costituita, in prima convocazione, da almeno i tre quarti degli Associati e, in seconda convocazione, da almeno la metà degli Associati. La

deliberazione si intenderà validamente assunta a maggioranza dei voti dei presenti, espressi in proprio e/o per delega. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

**TITOLO XI. Norma di chiusura e rinvio.**

**Art. 29 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Organizzazione**

1. Lo scioglimento della Federazione e le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea. Affinché la deliberazione sia validamente assunta è necessaria la presenza di tutti gli Associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti espresso in proprio e/o per delega. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

**Art. 30 - Norma di rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roma 23 gennaio 2013

Ing. Massimo Poggio, Presidente AIF

Ing. Mauro Buzio, Presidente ANISIG

Dott. Claudio Guareschi, Presidente ANIPA